

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

Articolo 1

(Aspetti generali ed oggetto del regolamento)

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

Il Consiglio di Amministrazione terrà conto dei seguenti indirizzi di carattere generale nella gestione degli strumenti finanziari costituenti il patrimonio mobiliare, di seguito patrimonio, ovvero nel perseguimento delle finalità statuarie.

Articolo 2

(Criteri di gestione)

La gestione del patrimonio è ispirata a criteri di diversificazione del rischio degli investimenti, secondo parametri che coniughino convenientemente l'esigenza di conservarne il valore e di ottenere dallo stesso un idoneo rendimento, adeguato al perseguimento delle finalità istituzionali, ferma restando l'attuazione di patti parasociali con la Cassa di Risparmio di Firenze SpA riguardanti la partecipazione detenuta nella Cassa di Risparmio di Civitavecchia Spa, per la quale il Consiglio di Amministrazione ha mandato, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, per una eventuale parziale alienazione fino a scendere ad una quota di partecipazione non inferiore al 15%, considerata a finalità strategica, con eventuali conseguenti revisioni dei patti parasociali.

I criteri di diversificazione tra i settori e/o le tipologie d'investimento degli strumenti finanziari vengono periodicamente definiti dall'Organo di indirizzo, in funzione dell'andamento dei tassi reali, delle linee generali di sviluppo dell'attività erogativa e delle prospettive di mercato.

In ogni caso il patrimonio è impiegato in coerenza con gli obiettivi prefissati di erogazioni annue, in un orizzonte pluriennale, e con l'esigenza di assicurare, nel lungo periodo, un incremento del patrimonio almeno pari al tasso di inflazione.

Articolo 3

(Gestione affidata ad intermediari esterni)

La gestione del patrimonio, salvo quanto di seguito indicato, può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti criteri generali di selezione, opportunamente valorizzati secondo parametri predefiniti dal Consiglio di Amministrazione: performance passate, stabilità organizzativa, costi del servizio, politiche di rapporto con la clientela, servizi aggiuntivi offerti.

Il Consiglio di Amministrazione acquisisce, a tale fine, le proposte di almeno due intermediari e delibera l'affidamento dell'incarico.

La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti gli organi della Fondazione al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione, né potranno essere designati quali componenti gli organi della Fondazione gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del gestore. L'incarico di gestione potrà essere affidato alla società bancaria conferitaria a condizioni tese ad assicurare alla Fondazione opportune cautele e, in particolare, a contenere il rischio di investimento e gli eventuali conflitti di interesse, tenendo tra l'altro conto del criterio del contenimento del costo.

L'attività dei gestori deve essere vincolata al rispetto dei seguenti vincoli fondamentali:

- operare con controparti che non appartengano al loro gruppo, solo sulle attività finanziarie di azioni quotate ed obbligazioni di soggetti con rating non inferiore ad A (Moody's), A2 (S&P)
- operare nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

Articolo 4

(Gestione diretta)

Le disponibilità liquide di tesoreria vengono gestite dalla Fondazione secondo modalità organizzative interne definite dal Consiglio di Amministrazione con criteri di minimizzazione del rischio finanziario e di pronta liquidabilità.

Articolo 5
(Controllo e rendiconto)

Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte degli intermediari del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. Acquisisce dagli intermediari ogni opportuna informazione per l'azione della Fondazione, anche al fine di fornire all'Organo di indirizzo ogni utile elemento per la definizione delle linee generali relative all'attività erogativa ed alle politiche di investimento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei rendiconti e delle informazioni acquisiti dagli intermediari, relaziona semestralmente all'Organo di indirizzo sulla situazione finanziaria della Fondazione ed in particolare illustra l'andamento degli investimenti del patrimonio.